

**Ordinanza
concernente l'importazione, il transito
e l'esportazione di animali e prodotti animali
(OITE)**

del 20 aprile 1988 (Stato 15 maggio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 10 della legge federale del 9 marzo 1978¹ sulla protezione degli animali;

visti gli articoli 32 e 37 della legge federale del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari;³

visti gli articoli 2, 24, 25, 28, 29 e 53 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizootie;

visto l'articolo 146 della legge sull'agricoltura^{5,6}

visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974⁷ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;

in esecuzione della Convenzione europea del 13 dicembre 1968⁸ sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica all'importazione, al transito e all'esportazione degli animali e delle merci seguenti, al confine doganale e territoriale:

1. Animali
 - a. scimmie e proscimmie (*Primates*);
 - b. pipistrelli e pteropi (*Chiroptera*);
 - c. leporidi (*Lagomorpha*);
 - d. carnivori (*Carnivora*);
 - e. perissodattili (solipedi) (*Perissodactyla*);

RU **1988 800**

1 RS **455**

2 RS **817.0**

3 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. n. 3 all'O del 1° mar. 1995 sull'igiene delle carni, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS **817.190**).

4 RS **916.40**

5 RS **910.1**

6 Comma introdotto dal n. I 19 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999 303**).

7 RS **611.010**

8 RS **0.452**

- f. artiodattili (biungulati) (*Artiodactyla*);
 - g. palmipedi (*Anseriformes*);
 - g^{bis}.⁹ struzzi (*Ratitae*);
 - h. gallinacei (*Galliformes*);
 - i. colombi (*Columbiformes*);
 - k. pappagalli (*Psittaciformes*);
 - l.¹⁰ rane (*Rainade*), molluschi (*Mollusca*) e echinodermi (*Echinoderma*), destinati all'alimentazione;
 - m. ...¹¹
 - n.¹² pesci (*Pisces*), ciclostomi (*Cyclostomata*) e crostacei (*Crustacea*);
 - o. api mellifere (*Apis mellifica*).
2. *Prodotti animali*
- a. carne e preparati di carne;
 - b. sperma animale, ovuli non fecondati ed embrioni di animali;
 - c. uova da cova di volatili e uova di pesci;
 - d. prodotti animali da foraggiamento;
 - e. merci d'origine animale non destinate al foraggiamento;
 - f. prodotti immunobiologici;
 - g. materiale infettivo patogeno per gli animali;
 - h. sostanze e oggetti che possono essere portatori di agenti epizootici, come altre derrate alimentari d'origine animale, rifiuti di derrate alimentari destinati al foraggiamento, fieno, paglia, materiale d'imballaggio e ingrassi d'origine animale.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza sono adoperate le seguenti abbreviazioni:

- a. *Polizia sanitaria*: polizia sanitaria e polizia delle epizoozie;
- b. *Animali*: animali vivi;
- c. *Selvaggina*: carne delle specie animali elencate nell'articolo 108 dell'ordinanza federale dell'11 ottobre 1957¹³ concernente l'ispezione delle carni, anche se gli animali sono nati o sono stati tenuti in cattività.

⁹ Introdotta dall'art. 314 n. 2 dell'O del 27 giu. 1995 sulle epizoozie, in vigore dal 1° set. 1995 (RS **916.401**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU **1990** 1357).

¹¹ Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 1990 (RU **1990** 1357).

¹² Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 4 all'O del 24 nov. 1993 conc. la LF sulla pesca, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **923.01**).

¹³ [RU **1957** 953, **1964** 59, **1970** 159, **1971** 776, **1985** 43, **1987** 820, **1993** 920 art. 29 n. 2 3373 n. II cpv. 2, **1995** 1666 allegato 3 n. I. RU **1997** 1121 n. III 1]

Sezione 2: Organizzazione d'esecuzione

Art. 3 Ufficio federale di veterinaria

¹ L'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) controlla l'importazione, il transito e l'esportazione degli animali e delle merci di cui all'articolo 1 tramite il servizio veterinario di confine.

² L'Ufficio federale può prescrivere, completivamente al provvedimenti previsti nella presente ordinanza e sempreché lo giustifichino motivi di polizia sanitaria:

- a. altri provvedimenti profilattici per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di merci;
- b. autorizzazioni, certificati e visite veterinarie al confine per animali e merci per i quali questi provvedimenti normalmente non sono necessari;
- c. divieti d'importazione, di transito e d'esportazione per determinati animali e merci;
- d. la revoca d'autorizzazioni accordate;
- e. la chiusura di taluni valichi di confine al traffico delle persone, degli animali e delle merci in caso di grave pericolo d'introduzione di epizootie pericolose.

Art. 4 Servizio veterinario di confine

¹ Il servizio veterinario di confine comprende i seguenti organi:

- a. la centrale dell'Ufficio federale;
- b. i veterinari di confine assunti in funzione principale o accessoria e i loro supplenti;
- c. i periti assunti in funzione principale o accessoria per l'esame di problemi particolari;
- d. gli ausiliari dei veterinari di confine.

² Gli organi del servizio veterinario di confine svolgono, al confine doganale e territoriale, i controlli prescritti.

³ Cooperano all'attività ufficiale degli organi d'esecuzione cantonali.

⁴ Non possono riscuotere emolumenti.

⁵ Devono mantenere il segreto sugli affari di servizio.

⁶ Per gli organi del servizio veterinario di confine assunti in funzione accessoria, l'adempimento dei doveri ufficiali è poziore a qualunque altra attività. Essi sono tenuti a partecipare ai corsi d'istruzione organizzati dall'Ufficio federale.

Art. 5 Veterinari di controllo

¹ Su proposta del veterinario cantonale, l'Ufficio federale nomina i veterinari di controllo incaricati di vigilare sulle aziende riconosciute che esportano carne e preparati

di carne e disciplina la loro competenza. I veterinari di controllo ricevono per ogni azienda d'esportazione loro attribuita un timbro ufficiale personale con il numero di controllo ufficiale dell'azienda.¹⁴

² Il Cantone nomina i necessari veterinari di controllo per gli animali destinati all'esportazione. L'Ufficio federale consegna a ogni veterinario di controllo un timbro ufficiale personale numerato.

Art. 6 Uffici doganali

¹ L'Ufficio federale designa, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, gli uffici doganali aperti per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di merci e stabilisce le ore di sdoganamento.

² L'Amministrazione delle dogane, le imprese di trasporto e le amministrazioni dei depositi devono mettere a disposizione del servizio veterinario di confine uffici e locali di visita adeguati. L'Ufficio federale provvede all'arredamento e alla manutenzione.

³ Le imprese di trasporto e le amministrazioni dei depositi devono equipaggiare tutti gli uffici doganali aperti di stazioni o di depositi con impianti adeguati e proporzionati al volume del traffico, per lo scarico e il carico degli invii sottoposti alla visita veterinaria di confine. Se le circostanze lo esigono, approntano inoltre dispositivi per allacciare e curare gli animali, come anche piazzali cintati e locali per accogliere, nonché per depositare convenientemente le merci deperibili.

⁴ Le rampe, i luoghi di visita e la pavimentazione dei binari di rampa, dove gli animali da reddito subiscono la visita veterinaria di confine, devono essere provvisti di un rivestimento impermeabile, facile da pulire e da disinfettare.

⁵ Le competenti amministrazioni degli aeroporti internazionali riconosciuti come aeroporti doganali dalla Direzione generale delle dogane, d'intesa con l'Ufficio federale dell'aviazione civile, devono mettere a disposizione i locali, gli impianti e i dispositivi di cui ai capoversi 2 a 4.

Art. 7 Obbligo di informare per l'Amministrazione delle dogane

L'Amministrazione delle dogane fornisce all'Ufficio federale, a domanda di quest'ultimo informazioni riguardo ai fatti importanti per l'esecuzione della presente ordinanza, gli consente di esaminare gli atti e gli comunica indicazioni su l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e merci.

Art. 8 Cantoni

¹ Se i provvedimenti previsti nella presente ordinanza non possono essere eseguiti dal servizio veterinario di confine o dagli organi doganali, il Cantone in cui si trovano o a cui sono destinati gli animali o le merci fornisce l'assistenza necessaria.

² Ove sussistano dubbi riguardo alla competenza, l'Ufficio federale decide dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione dei Cantoni interessati.

¹⁴ Vedi anche l'art. 90 qui di seguito.

Art. 9 Cooperazione di altri servizi

¹ Il personale dell'Amministrazione delle dogane, delle poste, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti, gli assoggettati all'obbligo della denuncia doganale, come anche gli impiegati delle ditte di spedizione coadiuvano, per quanto possibile, gli organi del servizio veterinario di confine nell'adempimento dei loro compiti.

² Essi annunciano all'Ufficio federale i casi di epizootie manifestatisi nei Paesi vicini.

Sezione 3: Procedura di autorizzazione**Art. 10** Autorità incaricata di rilasciare le autorizzazioni

¹ L'Ufficio federale rilascia le autorizzazioni prescritte secondo la presente ordinanza per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e merci.

² L'Ufficio federale decide a quali condizioni e oneri sono vincolate le autorizzazioni per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e merci. Disciplina segnatamente la compilazione dei certificati, il trasporto, la visita veterinaria di confine e la quarantena.

Art. 11 Autorizzazione

¹ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. è provato che la situazione epizootica nella regione di provenienza è favorevole o sono stati presi provvedimenti appropriati per prevenire l'introduzione di epizootie;
- b. sono adempiute le esigenze della presente ordinanza;
- c. sono prodotte le autorizzazioni prescritte da altre disposizioni federali, segnatamente dalla legislazione sull'agricoltura.

² La validità dell'autorizzazione è limitata.

³ L'Ufficio federale decide quale malattia contagiosa o maligna va presa in considerazione per la valutazione della situazione epizootica.

Art. 12 Agevolazioni

L'Ufficio federale può accordare agevolazioni per l'importazione, il transito o l'esportazione se le condizioni sono particolarmente favorevoli e se non vi si oppongono motivi di protezione degli animali o di polizia delle epizootie. È salvo l'articolo 42.

Art. 13 Certificati

¹ Se non è disposto altrimenti nella presente ordinanza o dall'Ufficio federale, certificati devono essere compilati dal competente veterinario ufficiale del Paese di spedizione e recare le seguenti indicazioni:

- a. autorità che rilascia il certificato;
- b. provenienza e destinazione dell'invio;
- c. mezzo di trasporto;
- d. descrizione dell'invio;
- e. conferma dell'adempimento delle condizioni d'importazione, di transito o d'esportazione (art. 10 cpv. 2);
- f. data della compilazione;
- g. timbro e firma dell'autorità che rilascia il certificato, in originale.

² I certificati vanno compilati in lingua tedesca, francese, italiana o inglese ovvero corredati di una traduzione autenticata in una di queste lingue.

Art. 14 Realizzazione di pegni doganali

Gli invii trattenuti in pegno doganale per i quali è richiesta un'autorizzazione d'importazione possono essere realizzati nel Paese solamente con l'approvazione dell'Ufficio federale.

Sezione 4: Controlli al confine**Art. 15** Compiti della persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale

¹ La persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale deve annunciare l'invio agli organi del servizio veterinario di confine, sballarlo, approntarlo e presentarlo alla visita veterinaria, come anche produrre i documenti di scorta richiesti. Inoltre, deve provvedere affinché gli invii esaminati siano reimballati e ricaricati.

² A domanda degli organi del servizio veterinario di confine, la persona soggetta all'obbligo della denuncia mette gratuitamente a disposizione i mezzi ausiliari necessari per la visita.

Art. 16 Visita veterinaria di confine

¹ Nella misura prevista dalla presente ordinanza o dall'ordinanza del 19 agosto 1981¹⁵ sulla conservazione delle specie, gli animali e le merci sono sottoposti alla visita veterinaria di confine prima dello sdoganamento.

² Gli organi del servizio veterinario di confine accettano gli invii alla visita se sono prodotti le autorizzazioni e i certificati richiesti.

³ La visita veterinaria di confine comprende il controllo delle autorizzazioni e dei certificati nonché:

- a. per gli animali, un esame che, secondo la specie, la provenienza, il numero e il pericolo di epizoozia, può andare dal controllo sommario a un esame veterinario vero e proprio di ogni singolo animale;
- b. per le merci, un esame per campionatura dell'invio, la cui portata varia secondo il genere, la provenienza, la quantità, il pericolo di epizoozia nonché il rischio per la salute del consumatore.

⁴ Se la visita lo esige, l'ufficio federale può far capo a periti.

Art. 17 Prelevamenti di campioni

¹ Gli organi del servizio veterinario di confine possono prelevare campioni, senza essere tenuti al risarcimento, ed esaminarli direttamente oppure trasmetterli a un laboratorio specializzato. Essi possono differire la loro decisione fino a conoscenza del risultato dell'esame.

² Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, il prelevamento di campioni avviene secondo la pertinente ordinanza del 4 giugno 1984¹⁶ sul prelevamento di campioni.

³ Per gli esami sistematici effettuati a titolo informativo, gli organi del servizio veterinario di confine possono allestire un rapporto di prelievo semplificato e rinunciare alla sigillatura dei campioni se la persona soggetta all'obbligo della denuncia non esige l'applicazione della procedura prevista nell'ordinanza del 4 giugno 1984 sul prelevamento di campioni.

⁴ Gli organi del servizio veterinario di confine comunicano d'ufficio alla persona soggetta all'obbligo della denuncia i risultati degli esami. I risultati degli esami sistematici sono comunicati su richiesta e se danno luogo a contestazione.

Art. 18 Carte di passo

¹ Il veterinario di confine, se un invio è stato ammesso all'importazione, al transito o all'esportazione, compila una carta di passo o un attestato equivalente. La carta di passo e l'attestato non sono necessari per l'immagazzinamento in un deposito doganale.

² La carta di passo o l'attestato per l'importazione e il transito autorizza il trasporto diretto di animali e di merci dall'ufficio doganale di entrata al luogo di destinazione nel Paese o all'ufficio doganale d'uscita. Essi costituiscono il documento giustificativo rispetto agli organi federali, cantonali e comunali delle polizie delle epizoozie e degli alimenti come anche della protezione degli animali. La carta di passo per l'esportazione serve inoltre da certificato secondo l'articolo 3 della Convenzione europea del 13 dicembre 1968¹⁷ sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

¹⁶ RS 817.94

¹⁷ RS 0.452

Art. 19 Contestazione di invii

¹ Il veterinario di confine contesta gli invii, non conformi alle prescrizioni, di animali e merci.

² Prende una delle seguenti decisioni, secondo il quadro circostante:

- a. liberazione con riserva;
- b. rifiuto;
- c. sequestro;
- d. confisca.

³ Il veterinario di confine notifica la decisione alla persona soggetta all'obbligo della denuncia.

Art. 20 Liberazione con riserva

¹ Il veterinario di confine libera con riserva l'invio che deroga solo in modo insignificante allo stato regolamentare.

² Può liberare con riserva e far pervenire per un ulteriore controllo alle autorità cantonali competenti nel luogo di destinazione gli invii che non ha potuto giudicare in modo conclusivo nel luogo ufficialmente designato (luogo ufficiale) giusta l'articolo 33 della legge sulle dogane¹⁸.

Art. 21 Rifiuto

¹ Fatti salvi gli articoli 22 e 23, il veterinario di confine rifiuta gli invii che non possono essere sdoganati.

² La persona soggetta all'obbligo della denuncia deve, entro un congruo termine, allontanare dal luogo ufficiale gli invii rifiutati. Il veterinario di confine può sequestrare gli invii che, dopo la scadenza del termine prescritto alla persona soggetta all'obbligo della denuncia, si trovano ancora sul luogo ufficiale.

³ Se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, le merci rifiutate possono essere depositate in un magazzino doganale.

⁴ Esse possono essere ripresentate alla visita veterinaria di confine se è stata eliminata la causa che ha provocato il rifiuto.

Art. 22 Sequestro

¹ Il veterinario di confine sequestra:

- a. gli animali e le merci sospetti di epizootie o infetti;
- b. gli animali il cui trasporto è divenuto impossibile per motivi di protezione degli animali;
- c. gli animali periti durante il trasporto;

¹⁸ RS 631.0

d. le merci sospette d'essere nocive alla salute.

² L'Ufficio federale sistema gli animali e le merci sequestrati in un luogo da lui designato, a spese e a rischio della persona soggetta all'obbligo della denuncia. Sono salvi gli articoli 28 e 51 capoverso 6.

³ L'Ufficio federale può, dopo un congruo termine, confiscare gli animali e le merci sequestrati. Nel limite delle possibilità, la persona soggetta all'obbligo della denuncia dev'essere previamente sentita.

Art. 23 Confisca

¹ Il veterinario di confine confisca:

- a. le merci manifestamente avariate o nocive alla salute;
- b. i beni senza padrone;
- c. gli animali o le merci, dei quali è vietata l'importazione e che non possono essere rispediti al mittente.

² I rifiuti di origine animale sono forniti per l'eliminazione al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell'eliminazione e le addebita, nella misura del possibile, alla persona soggetta all'obbligo della denuncia.¹⁹

Art. 24 Sistemazione e deposito

¹ La persona soggetta all'obbligo della denuncia è responsabile del trattamento, della sistemazione e del deposito specifici e adeguati di animali e merci fintanto che siano liberati dal veterinario di confine.

² Le spese per la cura e la conservazione provvisoria di animali e merci contestati, prima dello sdoganamento, come anche le spese di spedizione, macellazione o eliminazione sono addossate alla persona soggetta all'obbligo della denuncia.²⁰

³ Un eventuale ricavo della macellazione e dell'eliminazione va alla persona soggetta all'obbligo della denuncia, dopo deduzione delle spese procedurali²¹. Non vi è diritto a indennità giusta la legge del 1° luglio 1966²² sulle epizootie.

¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (RS **916.441.22**).

²⁰ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (RS **916.441.22**).

²¹ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (RS **916.441.22**).

²² RS **916.40**

Capitolo 2: Importazione

Sezione 1: Importazione di animali

Art. 25 Autorizzazione di importazione

¹ Gli animali di cui all'articolo 1 possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione non è richiesta per:

- a. cani e gatti domestici;
- b. crostacei marini, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione;
- c.²³ i pesci d'acquario che non figurano nell'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993²⁴ concernente la legge federale sulla pesca.

² L'Ufficio federale sottopone, per rapporto e preavviso, la domanda d'importazione al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione.

³ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizootie;
- b. il veterinario cantonale ha confermato che sono adempiute le esigenze per l'esecuzione della quarantena;
- c. il veterinario cantonale ha confermato che sono adempiute le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali per la custodia degli animali al termine della quarantena;
- d. in caso di selvaggina da mettere in libertà, la legislazione sulla protezione degli animali non esclude la messa in libertà ed è stata rilasciata l'autorizzazione delle autorità competenti per la messa in libertà;
- e.²⁵ per quanto concerne i pesci, i ciclostomi e i gamberi di acqua dolce, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha accertato che sono adempiute le esigenze dell'articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991²⁶ sulla pesca.

⁴ L'Ufficio federale può far controllare da periti la situazione nel Paese d'origine e addossare le spese agli importatori interessati (art. 82). Inoltre, per motivi di protezione degli animali e di conservazione delle specie, può vincolare l'autorizzazione d'importazione ad altri oneri e condizioni.

Art. 26 Certificato di sanità

¹ Qualsiasi invio di animali per cui è richiesta un'autorizzazione di importazione deve essere accompagnato da un certificato di sanità. Questo deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

²³ Introdotta dal n. 6 dell'all. 4 all'O del 24 nov. 1993 conc. la LF sulla pesca, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 923.01).

²⁴ RS 923.01

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 4 all'O del 24 nov. 1993 conc. la LF sulla pesca, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 923.01).

²⁶ RS 923.0

- a. l'assenza di epizoozie nel territorio di provenienza, nell'effettivo di provenienza e nell'invio di cui si tratta;
- b. l'esecuzione di esami chimici e di altri esami necessari;
- c. se necessario, l'esecuzione di misure medico-preventive (vaccinazioni, ecc.);
- d. il rispetto delle prescrizioni di protezione degli animali al momento del carico e della spedizione.

² Il certificato è valido dieci giorni.

Art. 26a²⁷ Certificato genealogico e d'allevamento

Tutti gli animali d'allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell'importazione definitiva, da un certificato genealogico e d'allevamento conformemente all'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁸ concernente l'allevamento di animali.

Art. 27 Visita veterinaria di confine

¹ Sottostanno alla visita veterinaria di confine:

- a. gli animali per cui è richiesta un'autorizzazione di importazione;
- b. i crostacei marini, i molluschi e gli echinodermi (art. 25 cpv. 1 lett. b e 33) destinati ad essere messi in commercio;
- c. i cani e i gatti domestici non accompagnati (art. 30);
- d.²⁹ i cani e i gatti domestici, se più di tre esemplari sono importati contemporaneamente e definitivamente.

² Per la visita gli animali devono possibilmente essere scaricati.

³ Gli animali sono ammessi allo sdoganamento se dalla visita risulta che non sono infetti né sospetti di epizoozie e si trovano in condizione di essere trasportati.

Art. 28 Provvedimenti d'urgenza

¹ Il veterinario di confine può ordinare la macellazione d'urgenza o l'uccisione di animali inetti ad essere trasportati.

² D'intesa con il veterinario cantonale e dopo aver sentito l'amministrazione del mattatoio, l'Ufficio federale stabilisce in quale macello deve aver luogo la macellazione d'urgenza.

³ Se riscontra o presume la presenza di un'epizoozia su un animale di un invio, il veterinario di confine si mette immediatamente in contatto con la centrale dell'Ufficio federale.

²⁷ Introdotto dal n. I 19 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303).

²⁸ RS **916.310**

²⁹ Introdotta dall'art. 314 n. 2 dell'O del 27 giu. 1995 sulle epizoozie, in vigore dal 1° set. 1995 (RS **916.401**).

⁴ L'Ufficio federale, secondo le circostanze, ordina il rinvio, la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione dell'animale sospetto d'epizootia o di tutti gli animali dell'invio.

Art. 29 Quarantena

¹ Dopo lo sdoganamento, gli animali ammessi all'importazione devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione. Nessun altro animale può essere aggiunto al trasporto. Nel luogo di destinazione gli animali sono messi in quarantena.

² Non sono messi in quarantena:

- a. gli animali da macello;
- b. le rane, i crostacei, i molluschi e gli echinodermi destinati all'alimentazione;
- c. di norma, i cani e i gatti domestici.

³ Se la situazione epizootica lo consente, l'Ufficio federale può dispensare dalla quarantena altre specie animali importate.

⁴ La quarantena è disciplinata dall'articolo 29.6 dell'ordinanza del 15 dicembre 1967³⁰ sulle epizootie nonché dalle condizioni e dagli oneri stabiliti dall'Ufficio federale nell'autorizzazione di importazione.

⁵ Il veterinario cantonale disciplina i particolari dell'esecuzione in una decisione di quarantena. L'Ufficio federale, su proposta del veterinario cantonale, decide quali provvedimenti vanno presi se non sono adempiute le condizioni e gli oneri.

Art. 30 Cani e gatti domestici

¹ I cani e i gatti domestici devono essere accompagnati, all'importazione, da un certificato veterinario attestante la vaccinazione preventiva antirabbica. La vaccinazione dev'essere stata fatta almeno 30 giorni prima dell'importazione. L'ultima vaccinazione non deve esser stata fatta da più di un anno. Per gli animali rivaccinati da meno di un anno non dev'essere osservato il termine di attesa di 30 giorni.

² Il certificato è rilasciato in lingua tedesca, francese, italiana o inglese e reca le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del tenitore dell'animale;
- b. i connotati dell'animale (razza, sesso, colore, età ed eventuali marchi);
- c. l'attestazione che l'animale, prima della vaccinazione, è stato esaminato clinicamente da un veterinario ed è stato trovato in buona salute;
- d. la data della vaccinazione antirabbica, il tipo del vaccino, il nome del fabbricante e il numero di fabbricazione;
- e. la firma autografa del veterinario.

³⁰ [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1]. Vedi ora l'O del 27 giu. 1995 (RS 916.401).

³ Gli organi doganali controllano il certificato di vaccinazione di cani e gatti domestici accompagnati.

⁴ Possono essere importati nonostante la mancanza di un certificato di vaccinazione:

- a. i cani e i gatti domestici d'origine svizzera che sono stati temporaneamente all'estero e sono accompagnati da persone nonché i cani e i gatti domestici provenienti da Paesi dove non esistono casi di rabbia e in cui è vietata la vaccinazione; gli organi di controllo annunciano l'importazione al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione;
- b. i giovani cani domestici che non hanno ancora l'età per la vaccinazione prescritta nell'ordinanza del 15 dicembre 1967³¹ sulle epizoozie e i giovani gatti domestici accompagnati da un certificato di sanità allestito da un veterinario e provenienti da un Paese dove non esiste la rabbia urbana; l'Ufficio federale designa questi Paesi.

Art. 31³² Animali da macello

¹ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione per l'importazione di animali da macello. Può determinare i macelli in cui gli animali importati che fanno parte di un singolo invio, devono essere macellati.

² Gli animali da macello importati possono essere macellati soltanto in grandi aziende che soddisfano, sotto tutti gli aspetti, l'ordinanza del 1° marzo 1995³³ sull'igiene delle carni. Le disposizioni transitorie dell'ordinanza citata non sono applicabili.

³ Al momento dello scarico, tutti gli animali devono essere esaminati da un controllore delle carni veterinario.

⁴ Al momento della macellazione, vanno rispettate le seguenti condizioni:

- a. le rampe, le stalle, le vie di raccordo e i locali di macello non possono essere utilizzati contemporaneamente per animali esteri e animali indigeni;
- b. gli scarti di carne risultanti dalla macellazione di animali esteri devono essere eliminati in aziende che adempiono le condizioni dell'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993³⁴ concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale.

Art. 32 Rane, crostacei, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione

¹ In deroga all'articolo 25 capoverso 3, l'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione per l'importazione di rane destinate all'alimentazione se:

³¹ [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1]. Vedi ora l'O del 27 giu. 1995 (RS 916.401).

³² Nuovo testo giusta l'art. 314 n. 2 dell'O del 27 giu. 1995 sulle epizoozie, in vigore dal 1° set. 1995 (RS 916.401).

³³ RS 817.190

³⁴ RS 916.441.22

- a. l'autorità competente del Paese d'origine conferma che si tratta di animali catturati nella natura oppure allevati conformemente alle prescrizioni nazionali concernenti la caccia, la pesca, la protezione degli animali e la conservazione delle specie;
- b. l'esportazione non minaccia la sopravvivenza della specie di cui si tratta;
- c. un periodo di protezione adeguata nel Paese d'origine garantisce che gli animali non sono stati catturati nella natura durante il periodo di riproduzione;
- d. gli animali presentano un peso minimo ragionevole;
- e. gli animali sono trasportati in Svizzera senza subire danni e rapidamente;
- f. i contenitori di trasporto sono conformi all'articolo 55 dell'ordinanza del 27 maggio 1981³⁵ sulla protezione degli animali e non sono sovraffollati;
- g. l'autorità cantonale competente conferma che nel luogo di destinazione le rane sono tenute e uccise in condizioni irreprensibili quanto alla protezione degli animali e all'igiene.

² L'Ufficio federale decide quali attestazioni (art. 13 cpv. 1 lett. e) devono essere contenute nel certificato.

³ I crostacei, i molluschi e gli echinodermi vivi destinati all'alimentazione devono essere trasportati, conformemente agli articoli 53 a 55 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali, in modo da non subire danni.

Art. 33 Importazione professionale di crostacei, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione

¹ Chi importa professionalmente crostacei, molluschi od echinodermi destinati all'alimentazione deve, giusta l'articolo 38, essere riconosciuto come importatore professionale.

² All'importazione professionale di crostacei, molluschi ed echinodermi vivi destinati all'alimentazione si applicano parimente gli articoli 39 a 42 e 48.

Art. 34 Estivazione, svernamento, pascolo giornaliero

¹ Se non vi si oppongono motivi di polizia epizootica, l'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione per l'importazione temporanea o la riesportazione di animali di estivazione e svernamento, come anche per gli animali che vengono accompagnati giornalmente al pascolo oltre confine.

² L'Ufficio federale fissa in quale misura il certificato di sanità deve contenere attestazioni giusta l'articolo 26 e se è necessaria una quarantena.

³ Nel caso di pascolo giornaliero, la visita veterinaria al confine è eseguita al primo passaggio.

⁴ Sono salve le convenzioni internazionali.

³⁵ RS 455.1

Art. 35 Traffico di confine

¹ Gli abitanti della zona economica secondo la legge federale sulle dogane³⁶ possono sempre passare il confine nei due sensi con i loro animali per l'esecuzione di lavori agricoli e per altri scopi non commerciali, senza autorizzazione, senza certificati e senza visita veterinaria di confine. È eccezzuato il traffico secondo l'articolo 34.

² Sono salve le convenzioni internazionali e l'articolo 3 capoverso 2.

Sezione 2: Importazione di carne e preparati di carne**Art. 36** Autorizzazione di importazione

¹ La carne e i preparati di carne possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² Se le merci sono destinate ad essere messe in commercio e la domanda d'importazione non è fatta da un importatore professionale riconosciuto, l'Ufficio federale sottopone la domanda, per rapporto e preavviso, alle autorità cantonali competenti nel luogo di destinazione.

³ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. accerta che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizoozie;
- b. sono adempiute le esigenze della presente ordinanza e della legislazione sulle derrate alimentari;
- c. le autorità cantonali hanno confermato (art. 36 cpv. 2 e 38) che il richiedente, intenzionato a mettere in commercio le merci, adempie le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

⁴ L'autorizzazione di importazione, durante la sua validità, dà diritto all'importatore professionale riconosciuto di importare il numero desiderato di invii.

Art. 37 Importazione senza autorizzazione

¹ Non soggiacciono all'autorizzazione:

- a. i prodotti provenienti da carne che non presentano più la struttura tissulare di questa, come l'estratto di carne, il grasso fuso, la gelatina;
- b. i prodotti con basso contenuto di carne (al massimo 20% del peso);
- c. la carne e i preparati di carne di pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi importati da importatori professionali riconosciuti;
- d. gli invii di carne e di preparati di carne che, in virtù degli articoli 9a, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 e 27 dell'ordinanza del 10 luglio 1926³⁷ della legge sulle dogane, sono ammessi in franchigia;

³⁶ RS 631.0

³⁷ RS 631.01

- e. la selvaggina in corpi interi, eccettuati gli animali da preda (*Carnivora*), abbattuta in Europa da persone domiciliate in Svizzera e i pesci morti da esse pescati; la merce deve essere presentata allo sdoganamento come bagaglio accompagnato e la persona soggetta all'obbligo della denuncia deve provare all'ufficio doganale d'essere autorizzata a esercitare la caccia o la pesca sul territorio di provenienza della merce;
- f.³⁸ 20 kg lordi di carne e prodotti carnei per persona nel traffico viaggiatori e di confine;
- g.³⁹ altri invii dall'Europa con 20 kg al massimo di carne e prodotti carnei.
- ² Per motivi di polizia sanitaria l'Ufficio federale, d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, può derogare al capoverso 1 lettera b.
- ³ Gli articoli 39 a 48 non s'applicano di norma alle importazioni che non soggiacciono alle autorizzazioni, eccettuate quelle di cui al capoverso 1 lettera c.
- ⁴ Sono salve le convenzioni internazionali, le restrizioni d'importazione di natura economica nonché gli articoli 3 capoverso 2, 46 capoverso 3 e 48 capoverso 2.

Art. 38 Importazione professionale

- ¹ Chi importa professionalmente carne e preparati di carne deve essere riconosciuto dall'Ufficio federale come importatore professionale.
- ² Il riconoscimento è rilasciato alle persone fisiche, alle società di persone e alle persone giuridiche che:
- hanno sede commerciale in Svizzera o sul territorio doganale svizzero;
 - dispongono di locali e installazioni corrispondenti all'importanza e alla finalità del commercio come anche al genere degli animali e delle merci da importare.
- ³ L'Ufficio federale rilascia il riconoscimento se l'autorità cantonale competente ha confermato l'osservanza delle condizioni di cui al capoverso 2. L'importatore professionale deve abbonarsi al «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria».
- ⁴ Anche l'importatore riconosciuto deve essere in possesso di un'autorizzazione di importazione se è richiesta giusta gli articoli 25 e 36.
- ⁵ L'autorità cantonale competente riscontra almeno una volta l'anno l'osservanza delle condizioni (cpv. 2) e segnala le eventuali contestazioni all'Ufficio federale.

Art. 39 Esigenze generali

- ¹ La carne e i preparati di carne destinati alla messa in commercio devono essere assolutamente atti all'alimentazione umana nonché conformi alla presente ordinanza e alla legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2050).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2050).

² Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano alle autorizzazioni per l'importazione di merci non destinate alla messa in commercio nella misura in cui concernono la polizia delle epizootie.

³ Le merci seguenti sono ammesse all'importazione solamente se surgelate:

- a. carne in piccoli pezzi come la fricassea, la carne tritata o la carne disossata meccanicamente;
- b. pezzi di organi crudi, non trattati;
- c. muso di bue, trippa, stomaci di suini, budella e vesciche, crudi e non trattati;
- d. preparati di carne facilmente deperibili, fatti con carne cruda tritata;
- e. plasma sanguigno.

⁴ La carne e i preparati di carne, eccettuate le conserve propriamente dette e i preparati di carne a lunga conservazione, devono essere refrigerati o surgelati e imballati per il trasporto.

⁵ Gli imballaggi devono recare le seguenti indicazioni:

- a. il nome del fabbricante o del fornitore all'estero della merce, leggibile o in codice;
- b. la designazione del contenuto;
- c. il Paese d'origine.⁴⁰

Art. 40 Presupposti nel Paese d'origine

¹ L'Ufficio federale pone esigenze per garantire che la carne e i preparati di carne destinati all'importazione in Svizzera siano ottenuti, tagliati, lavorati, fabbricati, immagazzinati e trasportati conformemente ai principi igienici generalmente ammessi.

² Le aziende che esportano carne e preparati di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché di conigli, volatili domestici e selvaggina devono sottostare alla sorveglianza veterinaria.

³ Se soddisfano le esigenze svizzere, l'Ufficio federale riconosce quali possibili fonti di approvvigionamento di carne e preparati di carne della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina i macelli, gli stabilimenti di tagliatura e le aziende di trasformazione nonché i depositi frigoriferi che il Paese d'origine ha ammesso e annunciato come aziende di esportazione. L'Ufficio federale allestisce un elenco delle imprese d'esportazione riconosciute e annuncia nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria» la pubblicazione di nuovi elenchi.

^{3bis} L'Ufficio federale riconosce soltanto le imprese d'esportazione dei Paesi che lo informano regolarmente sulla situazione epizootica, sulla comparsa di focolai epizootici e sui risultati dei loro esami dei residui contenuti nella carne.⁴¹

⁴⁰ Vedi anche l'art. 90 qui di seguito.

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

⁴ L'Ufficio federale può far esaminare da periti la situazione nel Paese d'origine, segnatamente in macelli, stabilimenti di tagliatura e aziende di trasformazione nonché in depositi frigoriferi che forniscono carne o preparati di carne in Svizzera. Può adossarne le spese agli importatori interessati (art. 82).

Art. 41 Visita veterinaria di confine

La carne e i preparati di carne che possono essere importati solamente con un'autorizzazione nonché le importazioni che non soggiacciono all'autorizzazione giusta l'articolo 37 capoverso 1 lettera c sono sottoposti alla visita veterinaria di confine al momento dell'importazione. Le altre importazioni sono controllate unicamente dagli organi doganali.

Art. 42 Agevolazioni

¹ D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale può, fissandone preventivamente le condizioni e gli oneri adeguati, autorizzare eccezionalmente l'importazione di carne e preparati di carne in una forma o presentazione non prevista nella presente ordinanza.

² Se la merce è destinata alla messa in commercio, le autorità cantonali competenti nel luogo di destinazione ne sono informate. mento, che trasmette al servizio di controllo dell'Ufficio federale. Se manca il bollettino d'accompagnamento, il veterinario di confine, dopo aver consultato il servizio di controllo, prende uno dei provvedimenti di cui all'articolo 19.

Art. 43 Esigenze particolari per l'importazione di carne e preparati di carne d'animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina

¹ La carne e i preparati di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina devono:

- a. provenire da un'azienda di esportazione riconosciuta;
- b. provenire da animali esaminati prima e dopo la macellazione;
- c. essere stati dichiarati adatti all'alimentazione umana (atti al consumo dall'ispettore delle carni).

² Corpi interi, mezzene e quarti possono essere importati anche non imballati.

Art. 44 Certificato di sanità e salubrità

¹ Gli invii di carne e preparati di carne d'animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all'importazione devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità. Il certificato deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

- a. la situazione epizootica nel territorio di provenienza;
- b. l'osservanza delle esigenze generali e particolari per l'importazione (art. 39 e 43);

- c. la composizione e il trattamento della merce per quanto concerne, secondo il caso, gli ingredienti, gli additivi, i componenti, le sostanze estranee, lo stato igienico e microbiologico e i procedimenti fisici di trattamento.

² L'Ufficio federale può ammettere un certificato semplificato o rinunciare al certificato in caso d'importazione per il fabbisogno personale o per l'impiego nella propria economia domestica.

Art. 45 Designazione delle carni e dei preparati di carne

¹ I singoli pezzi di carne destinata all'importazione, compresi gli organi di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, nonché il certificato di salubrità corrispondente devono essere provvisti del bollo ufficiale d'ispezione delle carni del macello o dello stabilimento di tagliatura o di un marchio equivalente con il numero dell'azienda. La marcatura può essere omessa sulla carne disossata, se è apposta sull'imballaggio o all'interno di quest'ultimo.

² I recipienti di trasporto devono recare le indicazioni di cui all'articolo 39 capoverso 5 e il numero dell'azienda d'esportazione riconosciuta; quelli contenenti carne devono recare inoltre la data della macellazione.

Art. 46 Esigenze particolari per l'importazione di carne e preparati di carne di conigli domestici, volatili domestici e selvaggina

¹ Non sono ammessi all'importazione:

- a. i conigli domestici non scuoiati, con le zampe, con gli occhi, non sventrati;
- b. i volatili domestici (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, piccioni) non sventrati, non sventrati;
- c. la selvaggina di pelo, non sventrata;
- d.⁴² i ruminanti selvatici con la testa, anche se possono essere importati senza autorizzazione (art. 37 cpv. 1 lett. e).

² La selvaggina non scuoiata o non spennata può essere importata anche non imballata.

³ Anche se possono essere importati senza autorizzazione (art. 37 cpv. 1 lett. d, e e g) la carne e i preparati di carne di cinghiali e di orsi non devono presentare trichine o cisticerchi infettivi.

Art. 47 Esigenze particolari per l'importazione di uova di pesci nonché di carne e preparati di carne di rane

¹ Le disposizioni sull'importazione di carne e preparati di carne di pesci (art. 36, 37 cpv. 1 lett. c, 38, 39, 41 e 48) s'applicano anche all'importazione di uova di pesce (caviale) destinate all'alimentazione.

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 314 n. 2 dell'O del 27 giu. 1995 sulle epizootie, in vigore dal 1° set. 1995 (RS 916.401).

² La carne e i preparati di carne di rane devono provenire da animali:

- a. catturati nella natura o allevati conformemente alle prescrizioni nazionali concernenti la caccia, la pesca, la protezione degli animali e la conservazione delle specie;
- b. la cui specie non è minacciata nella sopravvivenza dall'esportazione;
- c. la cui riproduzione è garantita da un periodo di protezione adeguato nel Paese d'origine;
- d. che presentano un peso minimo ragionevole;
- e. allevati e uccisi in condizioni irreprensibili quanto alla protezione degli animali e all'igiene.

³ Per motivi di protezione degli animali e di conservazione delle specie, l'Ufficio federale può subordinare a ulteriori condizioni l'autorizzazione di importazione per la carne e i preparati di carne di rane.

Art. 48 Certificato di sanità e salubrità

¹ Gli invii d'importazione di carni e preparati di carne di conigli domestici, volatili domestici, selvaggina, pesci, rane, crostacei, molluschi ed echinodermi devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità. Il certificato deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

- a. la situazione epizootica nel territorio di provenienza;
- b. l'osservanza delle esigenze generali e particolari per l'importazione (art. 39, 46 e 47);
- c. la composizione e il trattamento della merce, per quanto concerne, secondo il caso, gli ingredienti, gli additivi, i componenti, le sostanze estranee, lo stato igienico e microbiologico e i procedimenti fisici di trattamento.

² La carne e i preparati di carne di cinghiali e orsi, anche se possono essere importati senza autorizzazione (art. 37 cpv. 1 lett. d, e e g) devono essere accompagnati anche da un certificato attestante un sufficiente trattamento di surgelamento o un esame con esito negativo quanto alla presenza di trichine e cisticerchi.

³ L'Ufficio federale può ammettere un certificato semplificato o rinunciare al certificato per la carne e i preparati di carne di pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi nonché in caso d'importazione per il fabbisogno personale o per l'impiego nella propria economia domestica.

Sezione 3: Importazione di sperma animale, embrioni e ovuli

Art. 49 Sperma animale ed embrioni

¹ Lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni di mammiferi di cui all'articolo 1 numero 1 possono essere importati solamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. Ogni invio dev'essere accompagnato da un certificato di sanità.

² Il certificato per lo sperma deve attestare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che gli esami richiesti dall'Ufficio federale sono stati effettuati e che il territorio di provenienza, l'effettivo di provenienza, il donatore dello sperma e l'invio non presentano epizoozie (art. 11 cpv. 3).

³ Il certificato per gli ovuli non fecondati e gli embrioni deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che:

- a. nell'effettivo di provenienza dei genitori non sono stati presi provvedimenti proibitivi di polizia epizootica;
- b. sono stati effettuati gli esami per stabilire l'assenza di epizoozie;
- c. gli ovuli non fecondati e gli embrioni sono stati preparati conformemente alle prescrizioni.

⁴ Il certificato è valido 90 giorni.

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà all'esame veterinario di confine.

Art. 49a⁴³ Certificato genealogico e d'allevamento

Il seme, gli ovuli non fecondati e gli embrioni di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell'importazione, da un certificato genealogico e d'allevamento conformemente all'articolo 21 o 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁴ concernente l'allevamento di animali.

Art. 50 Uova da cova e uova di pesce

¹ Le uova da cova di volatili da reddito e da ornamento di cui all'articolo 1 numero 1 lettere g a k nonché le uova di pesce possono essere importate solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizoozie;
- b. il veterinario cantonale ha confermato che dispositivi idonei sono a disposizione per la quarantena o l'isolamento;
- c.⁴⁵ per quanto concerne le uova di pesce, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha accertato che sono adempite le esigenze dell'articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991⁴⁶ sulla pesca.

³ Gli invii d'importazione devono essere accompagnati da un certificato di sanità. Il certificato deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che gli esami richiesti dall'Ufficio

⁴³ Introdotto dal n. I 19 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303).

⁴⁴ RS **916.310**

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 4 all'O del 24 nov. 1993 conc. la LF sulla pesca, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **923.01**).

⁴⁶ RS **923.0**

federale sono stati effettuati e che il territorio di provenienza, l'effettivo di provenienza e l'invio non presentano epizootie (art. 11 cpv. 3).

⁴ Il certificato è valido dieci giorni.

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà all'esame veterinario di confine.

⁶ Nel luogo di destinazione la merce è collocata in quarantena (art. 29) o isolata.

Sezione 4: Importazione di foraggi

Art. 51⁴⁷ Rifiuti di origine animale

¹ I rifiuti di origine animale ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993⁴⁸ concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA) possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Dopo l'importazione, devono essere trattati secondo le prescrizioni dell'OERA.

² L'Ufficio federale sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione. L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione d'importazione se:

- a. il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente è autorizzato ad eliminare i rifiuti di origine animale importati;
- b. ha assicurato, all'occorrenza stabilendo condizioni e oneri, che è esclusa l'introduzione di un'epizootia;
- c. ha accertato, trattandosi di rifiuti animali a basso rischio, che:
 1. il territorio di provenienza degli animali dal quale si intende importare i rifiuti e, all'occorrenza, l'effettivo di provenienza sono esenti da epizootie;
 2. sono stati sottoposti ad un controllo veterinario;
- d. trattandosi di rifiuti ad alto rischio, l'eliminazione transfrontaliera è stata concordata con il Paese di provenienza.

³ L'Ufficio federale può rifiutare o ritirare l'autorizzazione se:

- a. è aumentato il rischio d'introdurre un'epizootia con i rifiuti di origine animale;
- b. la capacità degli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti è interamente sfruttata per eliminare i rifiuti indigeni; sono riservate le convenzioni concernenti l'eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.

⁴ Gli invii devono essere accompagnati da un certificato giusta l'articolo 13. Per i rifiuti a basso rischio, il certificato deve confermare che sono adempiute le esigenze del capoverso 2 lettera c.

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (RS 916.441.22).

⁴⁸ RS 916.441.22

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà alla visita veterinaria di confine.

⁶ Il veterinario di confine decide se la carne e i prodotti carnei che ha contestato e che non possono essere utilizzati come derrate alimentari possono essere trasformati in conserve di alimenti per animali o in alimenti per carnivori.

Art. 52 Alimenti per cani e gatti

¹ Gli alimenti per cani e gatti concernenti prodotti di origine animale, eccettuate componenti del latte, possono essere importati soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione è rilasciata se nell'azienda di fabbricazione sono adempiute le esigenze di sterilizzazione delle materie prime.⁴⁹

² Sugli imballaggi o sui recipienti di spedizione deve essere indicato chiaramente che si tratta di alimenti per animali. Inoltre devono essere menzionati il nome e l'indirizzo del fabbricante o del fornitore straniero della merce, in modo leggibile oppure in codice, nonché il Paese d'origine.

³ Ogni invio d'importazione di oltre 20 kg lordi dev'essere accompagnato da un certificato attestante l'assenza di epizoozie nella merce.

⁴ Ogni invio d'importazione di oltre 20 kg lordi sottostà alla visita veterinaria di confine.

Art. 53 Importazione di foraggi per animali da reddito nell'agricoltura

¹ Per foraggi s'intendono i prodotti animali destinati al foraggiamento di animali da reddito nell'agricoltura come, in particolare, la farina di carne, di ossa, di sangue, di pesce e di piume, le conchiglie frantumate, i ciccioli e il grasso di mammiferi, nonché i miscugli di foraggi contenenti questi prodotti.⁵⁰

² I foraggi possono essere importati soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione è rilasciata se nell'azienda di fabbricazione sono adempiute le esigenze di sterilizzazione delle materie prime.⁵¹

³ L'Ufficio federale stabilisce quali esami devono essere effettuati per provare la sterilizzazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993⁵² concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per determinare la composizione dei foraggi nell'azienda di provenienza.⁵³

⁴ Qualsiasi invio destinato all'importazione deve essere accompagnato da un certificato attestante l'assenza di epizoozie nella merce.⁵⁴

⁵ Qualsiasi invio destinato all'importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine.⁵⁵

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

⁵² RS 916.441.22

⁵³ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

⁵⁵ Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 54⁵⁶ Alimenti per animali ricavati dai rifiuti

¹ Gli alimenti per animali secondo gli articoli 41-46 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵⁷ sulle epizoozie possono essere importati solamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. Dopo l'importazione, devono essere trattati secondo le prescrizioni dell'ordinanza sulle epizoozie.⁵⁸

² L'Ufficio federale sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione. Rilascia l'autorizzazione d'importazione se:

- a. il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente è autorizzato ad eliminare i rifiuti di origine animale importati;
- b. ha assicurato, all'occorrenza stabilendo condizioni e oneri, che è esclusa l'introduzione di un'epizoozia.

³ L'ufficio federale può rifiutare o ritirare l'autorizzazione se il rischio d'introdurre un'epizoozia con i rifiuti di origine animale è aumentato.

⁴ Gli invii d'importazione con alimenti per animali ricavati dai rifiuti devono essere accompagnati da un certificato secondo l'articolo 13. Trattandosi di pesci o di scarti di pesce, il certificato deve precisare che non presentano alcun segno di malattia contagiosa per l'uomo e l'animale.

Sezione 5: Importazione di diverse sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici

Art. 55 Merci d'origine animale non destinata al foraggiamento

¹ Le merci seguenti possono essere importate solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale:

- a. rifiuti di origine animale;
- b. animale da preda (Carnivora) per la preparazione di trofei;
- c. altre merci quali trofei, pelli d'uccelli, piume e lana grezza non trattata;
- d. materie prime grezze d'origine animale destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici.⁵⁹

² L'Ufficio federale sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione.

³ Nell'autorizzazione d'importazione, l'Ufficio federale disciplina le esigenze concernenti l'imballaggio e i veicoli di trasporto.

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (RS **916.441.22**).

⁵⁷ RS **916.401**

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337).

⁵⁹ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (RS **916.441.22**).

⁴ Ogni invio d'importazione deve essere accompagnato da un certificato. Questo deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che la merce non presenta rischi di epizoozia.

⁵ Ogni invio d'importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine.

⁶ La testa della selvaggina ungulata (*Artiodactyla*), di cui è prevista la preparazione come trofeo, può essere importata, senza autorizzazione e senza visita veterinaria di confine, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 37 capoverso 1 lettera e se è stata tagliata e imballata separatamente.

Art. 56 Prodotti immunobiologici

¹ I prodotti immunobiologici (art. 24.2 dell'O del 15 dic. 1967⁶⁰ sulle epizoozie) possono essere importati solamente con un'autorizzazione e un bollettino d'accompagnamento dell'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione solamente ad aziende riconosciute giusta l'articolo 24.3 dell'ordinanza del 15 dicembre 1967 sulle epizoozie, nonché a veterinari e a istituti scientifici.

³ Ogni invio d'importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine. Il veterinario di confine appone il proprio timbro sul bollettino d'accompagnamento, che trasmette al servizio di controllo dell'Ufficio federale. Se manca il bollettino d'accompagnamento, il veterinario di confine, dopo aver consultato il servizio di controllo, prende uno dei provvedimenti di cui all'articolo 19.

⁴ Nell'ambito degli accordi internazionali sull'esercizio dell'attività veterinaria nelle zone di confine i veterinari stranieri possono importare e utilizzare senza autorizzazione i prodotti immunobiologici registrati in Svizzera.

Art. 57 Materiale infettivo

¹ L'importazione di germi patogeni per gli animali, di parassiti e di materiale d'origine animale per ricerche di laboratorio è ammessa unicamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. Questi sottopone la domanda, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente ha preso i provvedimenti di sicurezza per impedire la propagazione di malattie.

³ Ogni invio d'importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine.

Art. 58 Concime animale e paglia

¹ Gli organi doganali notificano all'Ufficio federale tutti gli invii d'importazione di concime animale.

⁶⁰ [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1]. Vedi ora l'O del 27 giu. 1995 (RS 916.401).

² Il destinatario deve distruggere in modo inoffensivo la paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da imballaggio per invii d'importazione.

Capitolo 3: Transito

Sezione 1: Transito d'animali

Art. 59 Autorizzazione di transito

¹ Per il transito di animali delle specie di cui all'articolo 1 numero 1 lettere *a* a *k* è richiesta un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Questi rilascia l'autorizzazione se ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizoozie. Può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che le autorità del Paese di destinazione abbiano assicurato di accettare gli animali al confine.

² Gli invii in transito giusta il capoverso 1 devono essere accompagnati da un certificato. Esso deve contenere le attestazioni di cui all'articolo 26.

³ Il certificato è valido dieci giorni.

⁴ Il transito di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è limitato al traffico ferroviario o aereo.

⁵ Sono ammessi al transito senza autorizzazione, certificato e visita veterinaria di confine:

- a. gli animali nel traffico aereo, se non rimangono più di 48 ore in un aeroporto internazionale giusta l'articolo 6 capoverso 5;
- b. i cani e i gatti domestici; s'applica l'articolo 30.

Art. 60 Trasporto di animali

¹ Gli animali ammessi al transito devono essere trasportati direttamente all'ufficio doganale d'uscita.

² Con essi non può essere trasportato alcun animale indigeno.

Sezione 2: Transito di merci

Art. 61

¹ Il transito di carne e preparati di carne nonché di altre merci d'origine animale che possono essere vettori di agenti di malattie trasmissibili deve avvenire in modo da escludere qualsiasi propagazione di epizoozie.

² I veicoli vuoti che sono serviti per il trasporto di bestiame devono, prima del transito, essere ripuliti da residui di lettiera e di letame e disinfettati.

Sezione 3: Controlli

Art. 62 Visita veterinaria di confine

¹ Gli invii in transito di animali per cui è richiesta un'autorizzazione sottostanno alla visita veterinaria di confine.

² Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati a controllare anche altri invii in transito di animali e merci.

Art. 63 Depositi doganali

¹ Le merci che all'importazione sottostanno alla visita veterinaria di confine sono esaminate prima del collocamento in un deposito doganale.

² Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili alla visita delle merci nella misura in cui concernono la polizia epizootica.

³ Le merci che devono essere accompagnate da un certificato all'importazione devono essere accompagnate da un certificato anche per il collocamento in deposito doganale.

⁴ Per quanto concerne la polizia delle epizoozie, le merci collocate nei depositi doganali sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale.

⁵ È vietato manipolare le merci o il loro imballaggio in modo tale che non possano più essere accertate né la loro origine, né le indicazioni riguardanti l'ispezione delle carni.

⁶ La carne e i preparati di carne depositati possono essere modificati (tagliati, reimballati, muniti di nuove designazioni, ecc.) solamente con l'approvazione e sotto la vigilanza degli organi del servizio veterinario di confine. Del rimanente sono applicabili gli articoli 96 e 97 dell'ordinanza del 10 luglio 1926⁶¹ della legge sulle dogane.

⁷ Se la carne e i preparati di carne sono destinati ai buffet di bordo di aeroporti internazionali, deve essere consegnato agli organi del servizio veterinario di confine un certificato. Esso deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

- a. Per la carne e i preparati di carne di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina:
 1. l'assenza di epizoozie nel territorio di provenienza;
 2. la provenienza della carne da aziende sottoposte al controllo veterinario nonché l'esame degli animali prima e dopo la macellazione;
- b. Per la carne e i preparati di carne di conigli e volatili domestici:
 1. l'assenza di epizoozie nel territorio di provenienza;
 2. la provenienza della carne da aziende sottoposte al controllo veterinario;

⁶¹ RS 631.01

- c. Per la carne e i preparati di carne di selvaggina:
 - 1. l'assenza di epizoozie nel territorio di provenienza;
 - 2. inoltre, per i cinghiali e gli orsi, un trattamento per surgelamento o l'esame con risultati negativi sulla presenza di trichine o cisticerchi;
- d. Per la carne e i preparati di carne di rane:
l'osservanza delle esigenze di cui all'articolo 47 capoverso 2;
- e. Per i pesci, i crostacei, i molluschi e gli echinodermi nonché per la loro carne o preparati di carne:
l'idoneità all'alimentazione umana, per quanto l'Ufficio federale non rinunci a un certificato.

⁸ Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati ad esaminare le merci destinate al buffet di bordo.

Capitolo 4: Esportazione

Sezione 1: Esportazione di animali

Art. 64 Verifica delle condizioni d'esportazione e dei testi dei certificati

¹ Le condizioni d'importazione stabilite dei Paesi di destinazione e le condizioni convenute, all'occorrenza, tra esportatori e acquirenti stranieri per l'esportazione professionale d'animali nonché i testi dei certificati veterinari ufficiali devono essere sottoposti all'Ufficio federale per verifica, prima che gli animali siano preparati per l'esportazione.

² L'Ufficio federale approva l'applicazione delle condizioni e i testi dei certificati se non contengono norme inconciliabili con la legislazione svizzera sulla protezione degli animali e sulle epizoozie. L'Ufficio federale può prescrivere l'impiego di moduli di certificato ufficiali.

³ A domanda del Paese di destinazione, l'Ufficio federale può approvare condizioni non previste nel diritto svizzero.

Art. 64^{a62} Riconoscimento quale impresa d'esportazione

A domanda dell'impresa d'esportazione, l'Ufficio federale avvia una procedura di riconoscimento nel caso in cui il Paese di destinazione degli animali esiga che l'impresa d'esportazione sia riconosciuta ufficialmente in quanto tale. Prima del riconoscimento consulta il veterinario cantonale.

⁶² Introdotta dal n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU **1990** 1357).

Art. 65 Vigilanza delle esportazioni di animali

¹ Il veterinario di controllo (art. 5) vigila sull'osservanza delle condizioni approvate dall'Ufficio federale, svolge o fa svolgere gli esami prescritti e compila i certificati veterinari ufficiali d'esportazione.

² A domanda del Paese d'importazione o dell'esportatore svizzero, l'Ufficio federale può eseguire esso stesso i compiti di cui al capoverso 1, all'occorrenza facendo ricorso a periti svizzeri o stranieri. In questo caso informa previamente il veterinario cantonale e l'esportatore.

Art. 66 Legalizzazione di certificati

A domanda del Paese d'importazione, l'Ufficio federale legalizza i certificati ufficiali compilati dai veterinari di controllo.

Art. 67 Visita veterinaria di confine

¹ Ogni invio d'esportazione di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina sottostà alla visita del servizio veterinario di confine, presso l'ufficio doganale d'uscita. Il veterinario di confine controlla segnatamente lo stato di salute e l'idoneità degli animali al trasporto nonché le indicazioni riportate nei certificati di accompagnamento.

² Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati ad esaminare anche gli invii d'esportazione di altri animali.

Art. 68⁶³ Costi

I costi della procedura di riconoscimento sono a carico dell'impresa d'esportazione. Quelli delle altre prestazioni secondo gli articoli 64 a 67 nonché per le vaccinazioni eventualmente richieste dal Paese di destinazione sono a carico di chi le chiede (art. 82).

Sezione 2: Esportazione di carne e di preparati di carne**Art. 69** Verifica delle condizioni d'esportazione e dei testi dei certificati

¹ Le condizioni d'importazione stabilite dal Paese di destinazione e le condizioni convenute, all'occorrenza, fra gli esportatori e gli acquirenti stranieri per l'esportazione professionale di carne e prodotti di carne nonché i testi dei certificati veterinari ufficiali devono essere sottoposti per verifica all'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale approva l'applicazione delle condizioni e i testi dei certificati se non contengono norme inconciliabili con la legislazione svizzera sulla protezione degli animali, sulle epizootie e sulle derrate alimentari. L'Ufficio federale può prescrivere l'impiego di moduli di certificato ufficiali.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

³ A domanda del Paese d'importazione, l'Ufficio federale può approvare condizioni non previste nella legislazione sulle derrate alimentari e sulle epizoozie e in particolare:

- a. altri procedimenti di fabbricazione, di controllo e di marcatura;
- b. altre esigenze per i locali e le attrezzature di macelli, di aziende di tagliatura e trasformazione nonché di depositi frigoriferi;
- c. il controllo veterinario di merci che non siano carne o preparati di carne.

⁴ L'Ufficio federale approva le condizioni, con l'assenso dell'Ufficio federale della sanità pubblica, se:

- a. derogano alla legislazione sulle derrate alimentari;
- b. esigono il controllo veterinario di merci diverse dalla carne e dai preparati di carne;
- c. necessitano di affidare i compiti di vigilanza nelle imprese d'esportazione (art. 5) a organi esecutivi che non siano i veterinari di controllo.

Art. 70 Riconoscimento come azienda d'esportazione

¹ L'Ufficio federale, a domanda del macello, dell'azienda di tagliatura o di trasformazione o del deposito frigorifero svolge la procedura di riconoscimento se il Paese di destinazione della merce ne esige il riconoscimento ufficiale come azienda d'esportazione.

² L'Ufficio federale riconosce, per la durata di un anno civile, l'azienda d'esportazione in base ai controlli effettuati dopo aver sentito le autorità cantonali competenti se:

- a. l'azienda risponde alle esigenze poste dalla legislazione sulle derrate alimentari e sulle epizoozie come anche alle esigenze del Paese di destinazione eventualmente deroganti alla legislazione svizzera;
- b. l'ispezione delle carni nel macello è eseguita da veterinari o da ispettori delle carni non veterinari che lavorano sotto la direzione permanente di veterinari;
- c. l'azienda dimostra che sono stati eseguiti gli esami di laboratorio richiesti, all'occorrenza, dall'Ufficio federale o dal Paese di destinazione.

³ L'Ufficio federale assegna all'azienda d'esportazione riconosciuta un numero ufficiale di controllo e le attribuisce i veterinari di controllo e i sostituti necessari.

⁴ L'elenco delle aziende d'esportazione riconosciute è pubblicato periodicamente nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria».

⁵ I piani di mutamenti edili importanti in un'azienda d'esportazione riconosciuta devono essere sottoposti per esame all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori. Esso esamina se sono ancora adempiuti i presupposti per il riconoscimento.

Art. 71 Rinnovo o revoca del riconoscimento

¹ L'Ufficio federale verifica regolarmente se sono ancora adempiuti i presupposti per il riconoscimento. Si avvale della collaborazione del veterinario di controllo, delle autorità cantonali nonché, all'occorrenza, di periti svizzeri o stranieri.

² L'Ufficio federale rinnova il riconoscimento se l'azienda adempie le condizioni d'importazione del Paese di destinazione e i presupposti per il riconoscimento. In caso contrario revoca il riconoscimento temporaneamente o per un tempo indeterminato.

Art. 72 Vigilanza delle aziende d'esportazione

¹ I veterinari di controllo (art. 5) vigilano sul rispetto delle condizioni approvate dall'Ufficio federale, eseguono o fanno eseguire gli esami prescritti e compilano i certificati veterinari ufficiali d'esportazione.

² A domanda del Paese importatore o dell'esportatore svizzero, l'Ufficio federale può eseguire da sè, all'occorrenza facendo capo a periti svizzeri o stranieri, i compiti di cui al capoverso 1. In tal caso avverte previamente le autorità cantonali.

³ A domanda del Paese importatore, dell'impresa d'esportazione o dell'esportatore svizzero, l'Ufficio federale esegue o fa eseguire, in caso di bisogno, esami sistematici se costituiscono una condizione indispensabile per il riconoscimento o per l'esportazione.⁶⁴

⁴ I recipienti per l'esportazione di carne e preparati di carne devono recare il timbro ufficiale del veterinario di controllo dell'azienda d'esportazione ovvero una marcatura equivalente. Sono salve le convenzioni internazionali.

Art. 73 Legalizzazione di certificati

A domanda del Paese d'importazione, l'Ufficio federale legalizza i certificati ufficiali compilati dai veterinari ufficiali.

Art. 74 Visita veterinaria di confine

¹ Gli invii d'esportazione di oltre 20 kg lordi di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina sono esaminati dal servizio veterinario di confine, conformemente agli articoli 15 a 24 e 81.

² Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati a controllare anche invii d'esportazione di carne di altre specie animali nonché di preparati di carne.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

Art. 75⁶⁵ Costi

I costi della procedura di riconoscimento sono a carico dell'impresa d'esportazione. Quelli delle altre prestazioni secondo gli articoli 69 a 74 sono a carico di chi le chiede (art. 82).

Sezione 3: Esportazione di altre merci**Art. 76** Principio

¹ Le altre merci di origine animale che possono essere vettori di agenti di malattie trasmissibili devono essere esportate in modo da escludere qualsiasi propagazione d'epizootie.

² L'Ufficio federale procede conformemente agli articoli 64 a 68, per le derrate alimentari conformemente agli articoli 69 a 75, nel caso in cui un Paese importatore chieda un controllo veterinario ufficiale delle merci d'esportazione.

³ Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati a controllare gli invii d'esportazione menzionati nel capoverso 1.

Art. 77⁶⁶ Rifiuti di origine animale

¹ Le carcasse e i rifiuti di origine animale possono essere esportati unicamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Questo sottopone la domande d'esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario competente nel luogo di provenienza.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia epizootica;
- b. il veterinario cantonale ha confermato che potranno essere rispettate le condizioni d'importazione del Paese di destinazione
- c. il richiedente prova che, in caso di restrizioni delle importazioni decise dal Paese di destinazione, può eliminare la merce all'interno del Paese conformemente alle pertinenti prescrizioni;
- d. l'eliminazione transfrontaliera di rifiuti di origine animale ad alto rischio è stata concordata con il Paese di destinazione.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

⁶⁶ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (RS 916.441.22).

Capitolo 5: Divieti d'importazione, di transito e d'esportazione

Sezione 1:

Divieti per motivi di protezione degli animali e di conservazione delle specie

Art. 78

¹ È vietata l'esportazione di animali per l'attuazione di pratiche vietate giusta gli articoli 20 capoverso 1 e 22 capoverso 2 lettera g della legge del 9 marzo 1978⁶⁷ sulla protezione degli animali e l'articolo 66 capoverso 1 lettere d ed h dell'ordinanza del 27 maggio 1981⁶⁸ sulla protezione degli animali (macellazione senza stordimento, amputazione degli artigli a gatti e altri felini, recisione delle orecchie e della coda ai cani, soppressione degli organi vocali, accorciamento del fusto della coda ai cavalli e accorciamento della coda ai bovini, interventi chirurgici per procurare orecchie cadenti ai cani).⁶⁹

² Gli animali sottoposti a pratiche vietate conformemente al capoverso 1 non possono essere importati se sono stati esportati dalla Svizzera allo scopo di attuare le pratiche vietate.

³ È vietata l'importazione di cani con orecchie e code recise se gli animali non hanno ancora cinque mesi. Non sottostanno a questo divieto i cani giovani appartenenti a stranieri che vengono temporaneamente in Svizzera per vacanze o altri brevi soggiorni nonché le importazioni a titolo di trasloco di masserizie.⁷⁰

⁴ È vietata l'importazione di carne e preparati di carne di tartarughe come anche di prodotti con debole tenore di carne di tartaruga e di prodotti che non presentano più la struttura tissurale della carne.⁷¹

Sezione 2: Divieti per motivi di polizia epizootica

Art. 79

¹ Sono vietati l'importazione e il transito di scimmie (*Simiae*) e di proscimmie (*Prosimiae*) tranne per il transito nel traffico aereo se gli animali non lasciano l'aeroplano.

² L'Ufficio federale rilascia eccezionalmente un'autorizzazione d'importazione se può essere esclusa, con misure preventive appropriate, la trasmissione di malattie e se gli animali sono destinati:

- a. a istituti scientifici o ad aziende che hanno preso misure specifiche contro la trasmissione di malattie;

⁶⁷ RS 455

⁶⁸ RS 455.1

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

⁷¹ Vedi anche l'art. 90 qui di seguito.

- b. a giardini e parchi zoologici;
- c. ad artisti per la loro professione o
- d. ad essere importati come masserizie.

Capitolo 6: Trasporti

Sezione 1: Trasporti internazionali di animali

Art. 80

¹ I trasporti di animali devono soddisfare:

- a. la Convenzione europea del 13 dicembre 1968⁷² sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale;
- b. la legge federale del 9 marzo 1978⁷³ sulla protezione degli animali e la pertinente ordinanza del 27 maggio 1981⁷⁴.

² Nel caso di trasporti per ferrovia e su strada, gli animali devono disporre almeno della superficie di carico indicata nell'allegato 4 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali.⁷⁵

Sezione 2: Mezzi di trasporto, impianti e dispositivi

Art. 81

¹ Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti e i dispositivi utilizzati per il trasporto internazionale d'animali e merci devono essere mantenuti puliti e, quando è necessario, disinfettati.

² Gli organi del servizio veterinario di confine controllano sul luogo ufficiale se i mezzi di trasporto, gli impianti e i dispositivi soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

³ Il veterinario di confine può ordinare la pulitura e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti e dispositivi.

⁷² RS 0.452

⁷³ RS 455

⁷⁴ RS 455.1

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Capitolo 7: Emolumenti

Art. 82

¹ Gli emolumenti per le prestazioni di servizio dell'Ufficio federale sono disciplinati nell'ordinanza del 30 ottobre 1985⁷⁶ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

² I Cantoni possono riscuotere emolumenti conformemente al diritto cantonale per le prestazioni di servizio fornite in esecuzione della presente ordinanza.

Capitolo 8: Disposizioni procedurali e penali

Sezione 1: Disposizioni procedurali

Art. 83 Decisioni

Alle autorizzazioni e alle altre decisioni è applicabile la legge federale sulla procedura amministrativa⁷⁷.

Art. 84 Procedura di ricorso

¹ Contro le decisioni del veterinario cantonale, la persona soggetta all'obbligo della denuncia e i proprietari degli animali e merci contestati possono fare opposizione, telegraficamente o per scritto, presso l'Ufficio federale, al più tardi il giorno feriale seguente la notificazione della decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo a meno che quest'ultimo non sia stato concesso dall'Ufficio federale, a domanda dell'opponente.

² Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso alla Commissione di ricorso DFE^{78,79}

³ Alle procedure di opposizione e di ricorso è applicabile la legge federale sulla procedura amministrativa⁸⁰.

⁴ Contro le decisioni degli organi cantonali e comunali può essere fatto ricorso presso il servizio designato dal Cantone.

⁷⁶ RS 916.472

⁷⁷ RS 172.021

⁷⁸ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 39 dell'all. n. 3 all'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31).

⁸⁰ RS 172.021

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 85 Importazione illegale di animali e di merci

¹ Il veterinario di confine sequestra gli animali o le merci importati illegalmente se sono scoperti al passaggio del confine o immediatamente dopo e non sono già stati sequestrati dagli organi doganali. Gli organi esecutivi al confine respingono, per quanto possibile, gli animali la cui importazione è vietata giusta l'articolo 78.

² L'autorità che conduce un'inchiesta penale amministrativa sequestra gli animali o le merci importati illegalmente scoperti all'interno del Paese e informa le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e sulle epizootie. Queste autorità prendono immediatamente i provvedimenti d'urgenza per salvaguardare la salute dell'uomo e degli animali come la quarantena, gli esami, la mattazione o l'eliminazione innocua.

³ Se scoprono all'interno del Paese animali o merci importati illegalmente, le autorità cantonali li sequestrano, prendono immediatamente i provvedimenti d'urgenza per salvaguardare la salute dell'uomo e degli animali e denunciano i fatti all'Ufficio federale. Gli animali sottoposti all'ordinanza del 19 agosto 1981⁸¹ sulla conservazione delle specie possono essere sequestrati dall'Ufficio federale, previa consultazione delle autorità cantonali. Se è già avviata un'inchiesta penale amministrativa, l'autorità che conduce l'inchiesta sequestra, per quanto possibile, gli animali o le merci e prende le misure necessarie dopo aver consultato le autorità cantonali.

⁴ L'autorità che ha ordinato il sequestro sistema gli animali e le merci sequestrati, a spese e a rischio della persona interessata, in un luogo designato dall'Ufficio federale e sotto la vigilanza di quest'ultimo. L'Ufficio federale prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute dell'uomo e degli animali.

⁵ L'Ufficio federale decide infine se gli animali e le merci sequestrati:

- a. possono essere successivamente liberati per l'importazione;
- b. possono essere riesportati;
- c. sono confiscati e utilizzati conformemente all'ordinanza del 19 agosto 1981 sulla conservazione delle specie;
- d. sono confiscati e distrutti.

Art. 86 Perseguimento penale

¹ Alle infrazioni alla presente ordinanza, commesse al confine doganale e territoriale, è applicabile l'articolo 52 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966⁸² sulle epizootie. Ove fosse simultaneamente commessa un'infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane, se del caso con la partecipazione dell'Ufficio federale.

⁸¹ RS 453

⁸² RS 916.40

² L'Amministrazione delle dogane notifica ed esegue per conto dell'Ufficio federale i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane.

³ Sono determinanti le fattispecie del Codice penale svizzero⁸³ nonché della legislazione su la protezione degli animali, le epizootie, le derrate alimentari, l'agricoltura e le dogane.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 87

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta al Dipartimento federale dell'economia e al Dipartimento federale delle finanze e, dal profilo tecnico, all'Ufficio federale e all'Amministrazione delle dogane.

² Per assicurare un'esecuzione conforme e uniforme, l'Ufficio federale emana le necessarie istruzioni per gli organi del servizio veterinario di confine e per i veterinari di controllo.⁸⁴

Sezione 2: Abrogazioni e modificazioni

Art. 88 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 13 giugno 1977⁸⁵ sulla normativa veterinaria per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di merci;
- b. l'ordinanza n. 4/68 dell'Ufficio veterinario federale del 22 gennaio 1968⁸⁶ concernente l'importazione e il transito di scimmie;
- c. l'ordinanza (1/74) del 13 maggio 1974⁸⁷ concernente l'importazione e il transito di pappagalli e cocorite.

⁸³ RS 311.0

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

⁸⁵ [RU 1977 1194, 1981 1248 art. 24 n. 1, 1984 679 art. 17 cpv. 2]

⁸⁶ [RU 1968 224]

⁸⁷ [RU 1974 1001]

Art. 89 Diritto vigente: modificazione

1. L'ordinanza del 27 maggio 1981⁸⁸ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 66 cpv. 1 lett. h

...

2. L'ordinanza del 26 maggio 1936⁸⁹ sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 5

...

3. L'ordinanza federale dell'11 ottobre 1957⁹⁰ concernente l'ispezione delle carni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

...

Art. 73

...

Art. 74

Abrogato

Art. 80 cpv. 1 lett. b e c

...

Art. 80 cpv. 2

Abrogato

⁸⁸ RS 455.1. Le mod. qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁸⁹ [CS 4 473; RU 1948 499, 1951 132, 1952 905, 1954 1415, 1957 953 art. 120 cpv. 2 1009, 1960 318, 1963 1198, 1964 941 1476, 1965 411 1316, 1966 525, 1967 1565, 1969 245, 1971 162, 1972 373 art. 91 1977, 1973 II 962, 1975 653 662 1436, 1976 1718, 1978 1585, 1979 1760, 1980 216 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966 2304, 1983 254, 1984 427 602 876, 1985 633, 1986 418 1924 n. II 1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 1345, 1989 2365 2498, 1991 370 allegato n. 7 1981 n. II 2, 1993 920 art. 29 n. 2 1996 838 art. 37. RU 1995 1491 art. 439 lett. a] . Vedi ora l'O del 1° mar. 1995 sulle

⁹⁰ [RU 1957 953, 1964 59, 1970 159, 1971 776, 1985 43, 1987 820, 1993 3373 n. II 2, 1995 1666 all. 3 n. 1. RU 1997 1121 n. III 1]

Art. 84 cpv. 1 lett. a

...

Titolo precedente l'articolo 108

...

Art. 108 cpv. 3

...

Art. 111

Abrogato

4. L'ordinanza del 15 dicembre 1967⁹¹ sulle epizootie è modificata come segue:

Art. 2

...

Art. 14 n. 14.1

Art. 16 n. 16.3

...

Art. 61 n. 61.3

...

5. L'ordinanza del 1° maggio 1974⁹² concernente la preparazione, l'importazione, il commercio e il controllo di prodotti immunobiologici per uso veterinario è modificata come segue:

Art. 3 n. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

Abrogati

⁹¹ [RU **1967** 2100, **1971** 371, **1974** 840 1130, **1976** 1136, **1977** 1194 art. 84 cpv. 1, **1978** 325, **1980** 1064, **1981** 572 art. 72 n. 4, **1982** 1300, **1984** 1039, **1985** 1346, **1988** 206, **1990** 375, **1991** 370 all. n. 22 1333, **1993** 920 art. 29 n. 4 3373. RU **1995** 3716 art. 314 n. 1]

⁹² [RU **1974** 915, **1993** 879 all. 3 n. 40. RU **1995** 3805 art. 32]

6. L'ordinanza del 30 ottobre 1985⁹³ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OTUFV) è modificata come segue:

Art. 15, periodo introduttivo e tavola lett. a, e ed f

...

Art. 16

...

Art. 17 lett. a e b

...

Titolo precedente l'articolo 21

...

Art. 21 titolo e cpv. 1 lett. b e d

...

Sezione 3: Disposizione transitoria

Art. 90

Il disciplinamento transitorio seguente è applicabile fino al 31 dicembre 1988 agli articoli 5 capoverso 1 e 39 capoverso 5 nonché all'articolo 73 dell'ordinanza del 11 ottobre 1957⁹⁴ concernente l'ispezione delle carni:

- a. i veterinari di controllo delle aziende d'esportazione, finora in funzione, esercitano la loro attività fino alla nomina dei veterinari di controllo da parte dell'Ufficio federale;
- b. i recipienti di spedizione possono ancora essere importati con il nome del destinatario svizzero, senza indicazione del fabbricante o del fornitore straniero e senza denominazione specifica;
- c. le derrate alimentari contenenti carne di tartaruga, importate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, possono ancora essere messe in commercio.

⁹³ RS 916.472. Le mod. qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁹⁴ [RU 1957 953, 1964 59, 1970 159, 1971 776, 1985 43, 1987 820, 1993 920 art. 29 n. 2 3373 n. II 2, 1995 1666 all. 3 n. 1. RU 1997 1121 n. III 1]

Sezione 4: Entrata in vigore**Art. 91**

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1988.

² Entrano in vigore soltanto il 1° gennaio 1989:

- a. gli articoli 47 capoverso 2 e 48 capoverso 1 concernenti l'importazione di carne e preparati di carne di rane;
- b. l'articolo 55 capoverso 1 lettere b, c, e ed f.

*Allegato*⁹⁵

⁹⁵ Abrogato dal n. III 2 dell'O del 14 mag. 1997 (RU **1997** 1121).